

N. 3375

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO e PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1998

—————

Misure a garanzia di maggiore efficienza dei procedimenti elettorali, dei *referendum* previsti dalla Costituzione e delle iniziative legislative del popolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) attribuisce al cancelliere - attualmente inquadrato come funzionario di cancelleria - l'esercizio di una funzione certificativa consistente nell'attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità della persona che sottoscrive. Tale funzione è attribuita ai funzionari di cancelleria indipendentemente dall'ufficio giudiziario presso cui il servizio è prestato.

L'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulle iniziative legislative del popolo) e l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) limitano, invece, la competenza, per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle richieste di *referendum* popolari e delle liste dei candidati alle elezioni, ai soli funzionari di cancelleria della pretura e del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata.

La limitazione dell'esercizio di autenticazione della firma nei casi previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dall'articolo 14, comma 1,

della legge 21 marzo 1990, n. 53, determina, quindi, una disparità di funzione tra i soggetti abilitati dalla legge n. 15 del 1968 esclusivamente sulla base delle mansioni svolte.

Questa apparente incongruenza è stata, probabilmente, avvertita dal legislatore in sede di approvazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, che, all'articolo 3, comma 4, estende la competenza ad eseguire le sottoscrizioni delle liste elettorali ai segretari giudiziari (oggi collaboratori di cancelleria) nonché dalla recente legge 28 aprile 1998, n. 130, che ha modificato l'articolo 14 dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, estendendo la competenza per l'autenticazione, fra l'altro, ai segretari della procura della Repubblica.

Tali passi avanti non sono, però, sufficienti a ripristinare la parità di funzioni tra i soggetti abilitati alla autenticazione delle sottoscrizioni delle richieste di *referendum* e delle firme dei presentatori delle liste dei candidati alle elezioni. Per il rispetto del principio fondamentale di cui all'articolo 3 della Costituzione, si rende, pertanto, necessario modificare l'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e l'articolo 14, comma, 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, estendendo la funzione certificativa ai funzionari di cancelleria ed ai collaboratori di cancelleria impegnati in uffici diversi dalla pretura e dal tribunale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio, da un giudice di pace, da un funzionario di cancelleria o da un collaboratore di cancelleria dell'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio».

### Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130, è sostituito dal seguente:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i funzionari di cancelleria, i collaboratori di cancelleria, i presidenti delle provincie, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».